

ALLEGATO "B1"

"PROGETTO DI AMPLIAMENTO COLTIVAZIONE DI CAVA DI INERTI "

COMUNE DI MONTALTO DORA (TO)

**Presentato per la fase di Valutazione ex. artt. 12 e 13
Legge Regionale 14 dicembre 1998, n. 40 e s.m.i.**

PRESCRIZIONI PER LA COLTIVAZIONE ED IL RECUPERO AMBIENTALE

PROPONENTE: Ditta INDUSTRIA ESTRAZIONE GHIAIA s.r.l.

1

PRESCRIZIONI TECNICHE PER LA COLTIVAZIONE:

1.1

L'esecuzione dei lavori di coltivazione sia autorizzata nei seguenti mappali censiti al Catasto Terreni del Comune di Montalto Dora, richiesti dalla Ditta istante:
Foglio n.1 (pp.cc.): 10, 55, 56, 58, 59, 65, 67, 69, 68, 70;

1.2

Sia evitato l'intervento di creazione del canale che delimita l'isolotto. Entro 30 giorni dal rilascio dell'autorizzazione, siano presentate all'Amministrazione Comunale e al Servizio Valutazione Impatto Ambientale e attività estrattive della Provincia di Torino, planimetrie di coltivazione e recupero ambientale che tengano conto della suddetta modifica;

1.3

Durante la coltivazione siano mantenute le distanze previste dall'art.891 del Codice Civile;

1.4

La massima profondità degli scavi non sia spinta al di sotto della quota assoluta 225 m s.l.m. indicata negli elaborati cartografici allegati all'istanza presentata dalla ditta;

1.5

La volumetria massima estratta dal presente ampliamento non superi i **198.820 m³**;

1.6

L'area di cava sia completamente recintata con rete metallica di altezza non inferiore a 2 m.;

1.7

Siano posti capisaldi quotati in numero non inferiore a **6** ubicando i medesimi in posizione idonea per consentire il controllo dell'evoluzione dei lavori di scavo; entro 30 giorni dall'autorizzazione dovrà essere trasmessa al Servizio Valutazione Impatto Ambientale - Pianificazione e Gestione attività estrattive della Provincia di Torino e all'Amministrazione Comunale, planimetria con l'esatta ubicazione e le monografie di ogni caposaldo;

1.8

Almeno uno dei quattro capisaldi previsti sia posto in corrispondenza del setto di separazione tra lago di cava e fiume Dora Baltea, in modo tale da consentire il monitoraggio topografico periodico del setto stesso. Tale **monitoraggio dovrà essere condotto con frequenza almeno semestrale** e/o in corrispondenza di eventi di piena significativi e secondo le modalità previste nell' **allegato "B"** per gli aggiornamenti topografici; i risultati dovranno pervenire all' Amministrazione Comunale e al Servizio Valutazione Impatto Ambientale della Provincia di Torino con frequenza semestrale. Nel caso dovessero verificarsi assottigliamenti o manifestazioni di instabilità dello stesso setto, anche localizzati, la ditta istante dovrà procedere alla progettazione e alla realizzazione di opportuni interventi di mitigazione, da concordarsi con le Amministrazioni competenti.

1.9

Sia assolutamente vietato l'emungimento delle acque di falda al fine di ottenere un abbassamento del loro livello medio;

1.10

Le sponde, al fine di garantirne la stabilità a tempo indeterminato ed assicurare il recupero ambientale, dovranno essere profilate secondo la geometria indicata:

- scarpata fuori falda con inclinazione non superiore a 10° sessagesimali nelle zone ad acque basse indicate in progetto (tavola 5b int: recupero ambientale- dettagli delle sistemazioni previste e tav 3 int: sezioni area in ampliamento);
- scarpata fuori falda con inclinazione non superiore a 20° sessagesimali, nell'area oggetto di ampliamento;
- piano orizzontale di larghezza non inferiore a 2 m posto a quota immediatamente superiore alla massima escursione della falda;
- scarpata sotto falda con inclinazione non superiore a 25° sessagesimali;

1.11

La scopertura del terreno vegetale ed i lavori di scavo devono procedere per lotti successivi, come indicato in progetto, al fine di limitare gli effetti negativi sul paesaggio e consentire un più sollecito recupero ambientale. La coltivazione deve essere attuata procedendo con ribassi successivi nel rispetto delle distanze di salvaguardia e della configurazione delle scarpate prevista al termine della coltivazione;

1.12

I riporti di materiale sulle scarpate per la realizzazione delle pendenze previste nella configurazione finale siano ottenuti esclusivamente con materiali di sfrido della coltivazione;

1.13

Sia assicurato durante, ed al termine della coltivazione, il corretto deflusso delle acque meteoriche mediante le opere previste in progetto, al fine di impedirne il ruscellamento all'interno del lago di cava;

1.14

La coltivazione avvenga per il resto come da progetto presentato, ferme restando le prescrizioni contenute nel presente parere;

1.15

Sia mantenuta in perfetta funzionalità la palizzata prevista in progetto;

1.16

In fase di coltivazione dovranno essere adottate tutte le misure previste dalla vigente normativa in materia di abbattimento delle polveri; in particolare, il piazzale e le strade di servizio interne all'area di cava dovranno costantemente essere umidificate secondo quanto disposto dal D.P.R. 128/1959;

1.17

Dovranno essere evitate con l'adozione di opportuni protocolli di sicurezza, movimentazioni e/o attività che possano causare lo sversamento sul terreno di sostanze inquinanti (carburanti, olio o altro). In caso d'incidente il terreno interessato dallo sversamento dovrà essere immediatamente rimosso e trasportato ad idonei impianti di smaltimento;

1.18

Entro 6 mesi dal rilascio dell'autorizzazione sia realizzato un intervento di consolidamento del setto di separazione Fiume Dora lago di cava in ampliamento, che preveda almeno la protezione dall'erosione superficiale attraverso il ricorso all'ingegneria naturalistica;

1.19

Entro 30 giorni dal rilascio dell'autorizzazione sia realizzato un piezometro sul setto di separazione cava- fiume Dora, al fine di procedere al monitoraggio periodico dei livelli idrici come dettagliato nell'**allegato "B"**;

1.20

La ditta istante è tenuta a presentare la documentazione di aggiornamento e verifica, nei modi e nei tempi previsti dall'**allegato "B"** costituente normativa tecnica relativa ai monitoraggi dei livelli freatici e della qualità chimica e biologica delle acque di cava, dei rilievi topografici, batimetrici ed aerofotogrammetrici e di controllo ambientale;

1.21

Siano presentati all'Amministrazione Comunale e al Servizio V.I.A.- Pianificazione e gestione attività estrattive della Provincia di Torino, entro il **31 marzo** di ogni anno, un consuntivo del materiale estratto annualmente (utile e scarto), una relazione sullo stato di avanzamento della coltivazione e del recupero ambientale, corredata da adeguate planimetrie, sezioni e documentazione fotografica;

2

Ai fini del recupero ambientale determina le seguenti prescrizioni tecniche:

2.1

La coltre di terreno vegetale sia accantonata, con potenze non superiori a 2 m e venga rimessa a dimora con una potenza minima di **50 cm** non appena possibile dopo la coltivazione; sugli accumuli di terreno vegetale dovranno essere eseguite semine protettive;

2.2.

Prima dell'inizio dei lavori di coltivazione siano realizzati gli interventi di mascheramento degli impianti, previsti in progetto;

2.3

Si provveda a sistemare le scarpate di cava con andamento regolare ed in condizioni di stabilità;

2.4

I lavori di recupero devono essere realizzati secondo le fasi previste in progetto e in stretta successione temporale con i lavori di coltivazione;

2.5

Gli interventi previsti all'intorno del lago Acquilandia siano effettuati entro il 31/12/2007;

2.6

Entro sei mesi dalla scadenza dell'autorizzazione dovranno essere ultimati tutti i lavori di recupero ambientale previsti e prescritti;

2.7

Al fine di ottenere un'ottimale riuscita degli interventi di recupero ambientale prescritti ai punti precedenti vengano eseguite tutte le cure colturali e le opere ausiliarie per **tre anni** dalla scadenza dell'autorizzazione;

2.8

Si fa presente che qualora venga accertata la mancata od insufficiente effettuazione delle opere di recupero ambientale previste e prescritte, l'Amministrazione Comunale dovrà immediatamente avviare le procedure per la revoca dell'autorizzazione alla coltivazione e per l'escussione della cauzione;

2.9

La mancata presentazione nei termini previsti delle relazioni di cui ai punti **1.2, 1.8, 1.20 e 1.21** costituisce motivo di avvio della procedura di decadenza dell'autorizzazione ai sensi dell'art.17 l.r. 69/78;

2.10

In esecuzione del disposto dell'art. 7, c.3 della L.R. 69/1978 si ritiene che l'importo della cauzione o garanzia assicurativa, relativamente al progetto presentato, sia fissato in **540.000 EURO (cinquecento quarantamila euro)**. La liberazione della garanzia avvenga secondo le condizioni precisate ai punti **b1 e c2** delle prescrizioni generali;

2.11

La presente cauzione si intende sostitutiva di quella attualmente stipulata.

PRESCRIZIONI GENERALI

a) Adempimenti prima dell'inizio e durante i lavori di coltivazione:

- 1) L'imprenditore, almeno 8 giorni prima dell'inizio dei lavori sia tenuto a presentare denuncia di esercizio all'Amministrazione Comunale in cui è ubicata la cava e alla Provincia di Torino ai sensi degli articoli 6 e 28 del D.P.R. 09.04.1959, n. 128, così come modificati dall'art. 20 commi 1, 11 e 14 del D.lgs 25.11.1996, n. 624. In allegato alla suindicata denuncia di esercizio il datore di lavoro dovrà inviare al Servizio Tutela Ambientale della Provincia di Torino il "Documento di Sicurezza e Salute" (D.S.S.) di cui all'art. 6 del D.lgs 624/1996. In caso di affidamento dei lavori ad imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi, o comunque quando nello stesso luogo di lavoro sono presenti lavoratori di più imprese, il titolare deve provvedere a quanto disposto dall'art. 9 del citato D.lgs 624/1996 ed a predisporre un "D.S.S. coordinato" da trasmettersi anch'esso in allegato alla citata denuncia di esercizio.
- 2) L'imprenditore è tenuto a comunicare al Dipartimento ARPA territorialmente competente l'inizio ed il termine dei lavori, onde permettere il controllo dell'attuazione delle prescrizioni ambientali nella fase realizzativa dell'opera ai sensi dell'art. 8 della l.r. 40/1998 e s.m.i.
- 3) Dovranno essere concordate con il Dipartimento ARPA territorialmente competente le modalità e le tempistiche di attuazione delle eventuali attività di monitoraggio e di consegna dei risultati

delle attività suddette.

- 4) Il Direttore dei lavori dovrà trasmettere al Dipartimento ARPA territorialmente competente una dichiarazione, accompagnata da una relazione esplicativa, relativamente all'attuazione di tutte le misure prescritte, compensative, di mitigazione e di monitoraggio, incluse nella documentazione presentata, e integrate da quelle contenute nell'atto conclusivo del procedimento amministrativo relativo all'opera in oggetto.

b) In merito alla conduzione dei lavori di coltivazione:

- 1) il richiedente metta in atto tutti i provvedimenti necessari alla conservazione delle vie di uso pubblico esistenti, nel completo rispetto del D.P.R. 128/1959, e provveda alla delimitazione dell'intera area di cava con i cartelli ammonitori previsti dall'art. 114 del medesimo D.P.R. 128. La loro frequenza e sistemazione siano tali da evidenziare chiaramente l'approssimarsi dell'area di cava da qualunque lato;
- 2) siano fatti salvi gli interventi che si rendessero necessari ai fini dell'applicazione dell'art. 23 L.R. 69/1978 in materia di polizia mineraria e i diritti dei terzi nei termini esplicitamente richiamati dal Codice Civile;
- 3) in relazione alle immissioni di rumore nell'ambiente, dovute agli impianti fissi e mobili ed agli automezzi operanti in cava, la ditta esercente è tenuta al rispetto dei limiti del livello sonoro equivalente (Leq) fissati dal D.P.C.M. 01.03.1991 "Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno" ed a quelli prescritti a seguito della zonizzazione del territorio comunale; la ditta è inoltre tenuta al rispetto del Decreto Legislativo 15.08.1991 n. 277 in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti dall'esposizione ad agenti chimici fisici e biologici durante il lavoro.

c) la fidejussione dovrà contenere le seguenti specifiche:

- 1) l'estinzione della polizza fidejussoria sarà possibile solo a seguito di assenso scritto di liberazione da parte del beneficiario (amministrazione comunale o regionale) che comunque non potrà avvenire prima di 24 mesi dalla data di scadenza dell'autorizzazione;
- 2) è esclusa l'applicazione dell'art. 1957 del Codice Civile;
- 3) obbligo di pagamento delle somme eventualmente dovute, in base alla fidejussione, entro il termine massimo di 30 giorni dal ricevimento della richiesta scritta del beneficiario, restando inteso che, ai sensi dell'art. 1944 del Codice Civile, il fidejussore deve rinunciare al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- 4) obbligo di pagamento delle somme eventualmente dovute, a seguito di semplice avviso alla Società esercente la cava, senza necessità di preventivo consenso da parte di quest'ultima, che nulla potrà eccepire al fidejussore in merito al pagamento stesso;

d) In merito al disposto di cui all'art. 7, c.3 della L.R. 69/1978:

- 1) nei casi esplicitamente e singolarmente richiamati nel verbale si ravvisa l'opportunità che la scadenza della garanzia assicurativa o fidejussoria sia stabilita con data due anni posteriore alla scadenza dell'autorizzazione onde consentire all'Amministrazione Comunale la verifica dell'esito favorevole delle opere di rinverdimento e/o reimpianto;
- 2) negli altri casi ugualmente richiamati nei singoli pareri si ravvisa l'opportunità che la liberazione della garanzia fidejussoria o assicurativa sia stabilita con data di tre anni posteriore alla scadenza dell'autorizzazione onde consentire all'Amministrazione Comunale la verifica dell'esito favorevole delle opere di rinverdimento e/o reimpianto.

e) Si fa presente che l'autorizzazione di cava, ai sensi dell'art. 3 L.R. 69/1978, costituisce atto di avvio

del procedimento di variante dello strumento urbanistico vigente.
Le Amministrazioni Comunali in fase di nuova stesura del P.R.G. dovranno provvedere a inserire le aree estrattive nello strumento urbanistico.

